

N. 214-1/2024 R. PR. UNIT.



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella procedura iscritta al n. 214-1/2024 Proc. Un. avente ad oggetto “*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI)*” ad istanza di:

Gagliardi Eugenio, nato a Catania il 04.11.1980, residente in Pedara (CT) Corso Ara di Giove n 409, cod. fiscale GGLGNE80S04C351F;

^^^^

viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall’Organismo di Composizione della Crisi costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, nella persona del gestore della crisi dott. Alfio Pistorio, allegata al ricorso, che contiene un’illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua la stessa risulta in stato di sovraindebitamento;

rilevato che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che sono stati esaminati dall’OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:

- elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni del debitore;
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;



- carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
- estratti di ruolo ADER;
- casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
- ispezione archivio centrale informatizzato;
- interrogazione centrale allarme interbancaria;
- visura camera di commercio;
- ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
- visura PRA;
- documentazione contrattuale;
- atti delle procedure esecutive pendenti;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 120.502,82, così suddivisa:

Creditore	Tipo Debito	Importo iniziale	Importo rata (mensile)	Debito residuo
1) Comune di Pedara	privilegiato	1.621,00		1.621,00
2) Agenzia Entrate Riscossione	privilegiato	1.804,21		1.804,21
3) Dipartimento delle Finanze e delle Entrate Regione Sicilia	privilegiato	135,27		135,27
4) Compass Banca S.p.A. (contratto cessione del quinto n. 9000058600)	chirografario	25.200,00	210,00	14.100,00
5) Compass Banca S.p.A. (contratto di delega di pagamento n. 90000610474)	chirografario	37.440,00	312,00	28.998,00
6) Ford Credit Italia Spa	chirografario	31.921,10	365,99	22.076,07
7) Banca Intesa San Paolo S.p.A. (saldo c/c)	chirografario	4.517,33		4.517,33
8) Giove Spv S.r.l. (già Bipitalia S.p.A. contratto carta revolving n. 2105347451)	chirografario	2.049,42		2.049,42
9) Banca Ifis Npl S.p.A. (già Agos Ducato S.p.A. e Banca Intesa San Paolo S.p.A.)	chirografario	45.001,33	592,00	45.001,33
10) Agenzia Entrate Riscossione	chirografario	200,19		200,19
Totale passività		149.889,85	1.479,99	120.502,82

rilevato che il nucleo familiare è composto dal ricorrente (sebbene nello stato di famiglia figurino anche l'ex coniuge e i figli, tutti residenti nell'immobile sito in Pedara, Corso Ara Di Giove n. 409) e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 1.160,00, considerato il pagamento del canone di locazione pari ad € 350,00 mensili;

rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi alla separazione dei coniugi avvenuta nell'anno 2017; il decreto di omologa determinò per l'istante un esborso mensile di € 800,00, di cui € 700,00 per assegni di mantenimento dei due figli ed €100,00 per mantenimento della moglie (casalinga); a causa di detto notevole esborso e della necessità di provvedere al pagamento del canone di locazione, il debitore istante non è più riuscito ad adempiere alle obbligazioni precedentemente contratte; si legge nella relazione



che “Dall’anno 2018 all’anno 2023 la situazione debitoria dell’istante non migliorò in alcun modo, infatti lo stesso rimase indietro con il pagamento delle rate dei prestiti (di Banca Intesa San Paolo S.p.A., di Agos Ducato S.p.A. e di Ford Credit Italia S.p.A.) e nel contempo vennero ridotte le trattenute di cessione del quinto e delega di pagamento sullo stipendio ad euro 50,00 ciascuno mensile per consentire la trattenuta degli assegni di mantenimento in busta paga” ed ancora “il sig. Gagliardi avrebbe iniziato ad indebitarsi per spese legate alle esigenze della propria famiglia (acquisto mobili/autovettura, etc.) spese che non è più riuscito a sostenere a seguito della separazione dalla moglie, in virtù della quale lo stesso corrisponde mensilmente alla stessa euro 800,00 oltre il 50% di spese straordinarie per i figli. A seguito dei debiti contratti e per i quali non è riuscito ad onorare regolarmente i pagamenti, ad oggi il sig. Gagliardi si ritrova ad aver subito un primo pignoramento presso terzi dalla società Banca Ifis Npl S.p.A., non riuscendo più a sostenere le spese correnti, ivi compreso il canone di locazione dell’abitazione della moglie e dei figli, dove lo stesso istante vive di fatto da “separato in casa”;

rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che il ricorrente non è titolare di alcun bene;

rilevato che, quanto ai beni mobili registrati, che il ricorrente è titolare dei seguenti beni mobili registrati:

SOGGETTO	DESCRIZIONE / MARCA	TITOLO	TARGA	ANNO IMMATRIC.	VALORE DI STIMA
GAGLIARDI EUGENIO	Ford Kuga serie 2	100% Proprietà	FE411EM	31/05/2016	11.990,00
GAGLIARDI EUGENIO	Motociclo Piaggio Beverly M28 VAR.1 VERS.00	100% Proprietà	BP40126	29/08/2002	0,00
Totale					11.990,00

rilevato che, con decreto del 5/6/2024 sono stati disposti gli adempimenti di cui all’art. 70 (commi 1-6) e che l’OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla richiamata comunicazione, l’OCC ha attestato che non sono pervenute osservazioni dai creditori;

rilevato quanto alle spese in prededuzione in favore dell’OCC, che le stesse ma verranno accantonate con le prime 12 rate; al pagamento dell’OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall’art. 71 comma 4 del CCI secondo cui “Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”, restando ferma la possibilità dell’OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione;

rilevato che la proposta può così sintetizzarsi:



	Creditore	Tipo Debito	Debito rilevato	% di soddisfo	Totale da pagare a rate	Nr. Rate
1)	OCC Commercialisti Catania	prededuzione	3.044,93	100%	3.044,93	12
2)	Spese gestione c/c OCC	prededuzione	900,00	100%	900,00	96
3)	Avv. Milena Di Mauro (Spese legali procedura)	prededuzione	1.560,00	100%	1.560,00	24
4)	Avv. Milena Di Mauro (Spese legali procedura)	privilegiato	520,00	100%	520,00	24
5)	Comune di Pedara	privilegiato	1.621,00	100%	1.621,00	24
6)	Agenzia Entrate-Riscossione Dipartimento delle	privilegiato	1.804,21	100%	1.804,21	24
7)	Finanze e delle Entrate Regione Sicilia	privilegiato	135,27	100%	135,27	24
8)	Compass Banca S.p.A. (contratto cessione del quinto n. 9000058600)	chirografario	14.100,00	18%	2.538,00	84
9)	Compass Banca S.p.A. (contratto di delega di pagamento n. 90000610474)	chirografario	28.998,00	18%	5.219,64	72
9)	Ford Credit Italia S.p.A.	chirografario	22.076,07	18%	3.973,69	60
10)	Banca Intesa San Paolo S.p.A. (saldo c/c)	chirografario	4.517,33	18%	813,12	24
11)	Giove Spv S.r.l. (già Bipitalia S.p.A. contratto carta revolving n. 2105347451)	chirografario	2.049,42	18%	368,90	24
12)	Banca Ifis Npl S.p.A. (già Agos Ducato S.p.A. e Banca Intesa San Paolo S.p.A.)	chirografario	45.001,33	18%	8.100,24	60
13)	Agenzia Entrate-Riscossione	chirografario	200,19	18%	36,03	12
	Totale		126.527,75		30.635,03	

rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa;
ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

P. Q. M.
OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di Gagliardi Eugenio, nato a Catania il 04.11.1980, residente in Pedara (CT) Corso Ara di Giove n 409, cod. fiscale GGLGNE80S04C351F;

dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

DICHIARA

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Catania, 2/7/2024

Il Giudice



Laura Messina

